

## DISPONE

- a) ai sensi dell'art. 27, comma 3, del Codice del Consumo, dell'art. 9, comma 1, del Regolamento, che la società Private Outlet S.r.l. sospenda ogni attività diretta a diffondere i contenuti del sito *internet* indicato al punto 4 del presente provvedimento accessibile mediante richieste di connessione provenienti dal territorio italiano;
- b) ai sensi dell'art. 14, comma 3, dell'art. 15, comma 2, e dell'art. 16, comma 3, del Decreto Legislativo 9 aprile 2003, n. 70, che i soggetti di cui alle norme citate che rendono accessibile l'indirizzo IP 78.109.87.200 al quale corrispondono i seguenti nomi a dominio: *privateoutlet.com*, *it.privateoutlet.com*, *uk.privateoutlet.com*, *es.privateoutlet.com*, *fr.privateoutlet.com*, *privateoutlet.fr*, *de.privateoutlet.com*, *espacemax.com*, *fr.espacemax.privateoutlet.com*, *www.espacemax.com*, *www.privateoutlet.biz* e *www.privateoutlet.com*, impediscano l'accesso ai corrispondenti siti *web* da parte degli utenti mediante richieste di connessione alla rete *internet* provenienti dal territorio italiano;
- c) ai sensi dell'art. 27, comma 2, del Codice del Consumo e dell'art. 3, comma 1, del Decreto Legislativo 19 marzo 2001, n. 68, che l'Autorità per l'identificazione dei soggetti sopra individuati si potrà avvalere della collaborazione del Nucleo Speciale Tutela Mercati della Guardia di Finanza, affinché provveda ad ogni attività a ciò necessaria;
- d) che in luogo dei contenuti sospesi sia resa visibile la pagina *web* contenente l'avviso di cui al documento allegato, che costituisce parte integrante del presente provvedimento;
- e) che la società Private Outlet S.r.l. comunichi all'Autorità l'avvenuta esecuzione del presente provvedimento di sospensione e le relative modalità entro dieci giorni dal ricevimento dello stesso inviando una relazione dettagliata nella quale vengono illustrate le misure adottate.